

## **Disposizioni LT entrate in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023**

### 1. Deduzione aggiuntiva per figlio a carico

A seguito dell'accettazione in votazione popolare del 18 giugno 2023 della modifica di legge di cui all'art. 32 cpv. 1<sup>bis</sup> LT, a far tempo dal periodo fiscale 2023, sul modello di quanto già previsto a livello federale (art. 33 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. a LIFD), i contribuenti potranno beneficiare di una deduzione supplementare per premi di cassa malati fino ad un importo massimo di CHF 1'200 per ogni figlio o persona bisognosa a carico.

#### **Art. 32 cpv. 1bis**

Le deduzioni di cui al capoverso 1 lettera g) sono aumentate di 1'200 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 34 capoverso 1 lettera a) o b)

### 2. Trattamento fiscale privilegiato concesso alle donazioni destinate ad enti statali e parastatali

Con effetto dal 01.01.2023, è entrata in vigore una modifica delle basi legali di cui agli artt. 32c cpv. 2 LT e 68 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> LT, la quale amplia la facoltà di avvalersi della deduzione accresciuta per quei contribuenti che effettuano una devoluzione superiore al 20% del reddito netto imponibile intermedio o dell'utile netto ad enti nei cui Comitati o Consigli di fondazione segga almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune.

Il requisito del *controllo* da parte del Cantone o dei Comuni, riferito al capitale di persone giuridiche beneficiarie di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni, è stato sostituito con il requisito della *rappresentanza*, da parte di almeno un membro del Cantone o di un Comune, nell'organo esecutivo della persona giuridica beneficiaria della liberalità.

A titolo esemplificativo, rientrerà nella cerchia degli enti beneficiari interessati dalla modifica di legge entrata in vigore il 01.01.2023 l'Orchestra della Svizzera italiana.

Le nuove basi legali sono le seguenti:

#### **Art. 32c cpv. 2 LT**

Nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi siede almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b.

#### **Art. 68 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> LT**

c<sup>bis</sup>) nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi siede almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dell'utile netto;

### 3. Interpretazione economica delle ristrutturazioni

Con l'introduzione delle nuove basi legali di cui agli artt. 18 cpv. 4 LT e 70 cpv. 6 LT, nel testo normativo è stato fissato il principio che, nell'ambito delle ristrutturazioni ed in presenza di ulteriori passi che, ai sensi del diritto civile, costituiscono un tutt'uno nel contesto delle operazioni di ristrutturazione in giudizio, vale *un'interpretazione economica orientata al risultato* che, secondo le circostanze, può prescindere dal trattamento civilistico.

Le nuove basi legali introdotte con effetto 01.01.2023 mirano a garantire lo stesso trattamento fiscale delle ristrutturazioni a prescindere dalla scelta civilistica intrapresa, in applicazione di un approccio economico secondo il principio "*substance over form*".

Le summenzionate basi legali concorrono a garantire una migliore certezza del diritto, ritenuto come introducano a livello cantonale un principio già oggi applicato nella prassi in ambito di ristrutturazioni prevista dalla Circolare ACF n. 5a del 01.02.2022 (consultabile all'indirizzo: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale-diretta/informazioni-specifiche-afd/circolari.htm>), secondo la quale la nozione di ristrutturazione deve essere orientata al risultato e la sua interpretazione deve essere fondata su una valutazione economica.

Le nuove basi legali in vigore dal 01.01.2023 sono le seguenti:

#### **Art. 18 cpv. 4 LT**

<sup>4</sup> La nozione di ristrutturazione è orientata al risultato: la sua interpretazione è dunque fondata su una valutazione economica che prescinde dal giudizio ai sensi del diritto civile.

#### **Art. 70 cpv. 6 LT**

<sup>6</sup> La nozione di ristrutturazione è orientata al risultato: la sua interpretazione è dunque fondata su una valutazione economica che prescinde dal giudizio ai sensi del diritto civile.

### 3. Estensione dell'art. 87a LT al fine di esentare per l'imposta sul capitale le pretese intragruppo

Le nuove basi legali introdotte a contare dal 01.01.2023 prevedono una riduzione proporzionale dell'imposta sul capitale, per attività di finanziamento infragruppo, unicamente a favore di società di capitali o di società cooperative che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera e il cui scopo statutario consiste essenzialmente (i) nell'amministrazione durevole di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 LT e/o (ii) nell'erogazione di crediti a società facenti parte del gruppo (condizione formale), il cui valore venale deve rappresentare a lunga scadenza – assieme o singolarmente – almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi (condizione materiale).

Solo nel caso in cui le *condizioni cumulative* summenzionate siano adempiute, l'imposta sul capitale proprio imponibile dovuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa interessata dalla misura è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati – *in casu* le partecipazioni ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 LT e/o l'eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti infragruppo – e gli attivi complessivi, ridotti da eventuali debiti infragruppo, valutati ai valori fino a quel momento determinati ai fini dell'imposta sull'utile.

La nuova disposizione di legge mira a sgravare dalle imposte sul capitale (i) le società che si occupano essenzialmente ed in modo preponderante di attività di finanziamento infragruppo, con funzioni di *cash pooling* nel contesto di gruppi societari locali, nazionali o internazionali, come pure (ii) le società il cui scopo sociale statutario consiste essenzialmente nella detenzione di partecipazioni qualificate e, contestualmente, anche nell'erogazione di prestiti a società del gruppo.

Sono considerate *società del gruppo*, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, tutte le società che, ai sensi dell'art. 963 cpv. 1 CO, sottostanno al cd. "*principio di controllo*" nell'ambito

dell'obbligo di allestimento di un conto annuale consolidato. Nel testo di legge è stato inoltre deciso di adottare la dicitura "*crediti a società facenti parte del gruppo*" (*Konzernforderungen*), anziché quella di "*mutui*", allo scopo di far rientrare nel disposto normativo qualsiasi genere di pretesa infragruppo, ivi segnatamente compresi i cd. "*accrued income*" in caso di dividendo simultaneo, che non sono formalmente né crediti, né mutui, come pure i crediti a corto termine nel quadro di attività di *cash pooling*, i crediti ponte e i finanziamenti a lungo termine.

Al fine di coordinare l'applicazione della presente misura di sgravio dell'imposta sul capitale con quella prevista dall'art. 87c LT, che regola il computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale, è stato introdotto un nuovo capoverso 2 dell'art. 87c LT che, per i casi oggetto della presente modifica legislativa, ne limita il computo fino al raggiungimento dell'importo relativo all'imposta minima di 500 franchi.

Per il calcolo della riduzione dell'imposta sul capitale, si rimanda alla fattispecie esemplificativa contenuta nel Messaggio del Consiglio di Stato n. 8230 del 25.01.2023 ([https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio?user\\_gcparlamento\\_pi8%5Battid%5D=113877&cHash=47fb9502bb8654643a572e3ffeb567ed&user\\_gcparlamento\\_pi8\[ricerca\]=8230&user\\_gcparlamento\\_pi8\[tat100\]=100](https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=113877&cHash=47fb9502bb8654643a572e3ffeb567ed&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=8230&user_gcparlamento_pi8[tat100]=100))

Le nuove basi legali in vigore dal 01.01.2023 sono le seguenti:

### Riduzioni sul capitale

#### Art. 87a

- <sup>1</sup> L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa che detiene diritti ai sensi dell'articolo 67a è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi relativi ai diritti che qualificano per l'articolo 67a imponibili nel Cantone e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile.
- <sup>2</sup> L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa, che non esercita alcuna attività commerciale in Svizzera e il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e/o nell'erogazione di crediti a società facenti parte del gruppo, il cui valore venale deve rappresentare a lunga scadenza almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi, è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile.
- <sup>3</sup> Sono considerati attivi qualificati ai sensi del capoverso 2:
  - a) le partecipazioni ai sensi dell'articolo 77 capoverso 1;
  - b) l'eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti infragruppo.
- <sup>4</sup> Ai fini dell'applicazione del capoverso 2, è fatta salva un'imposta minima pari a 500 franchi.

#### Art. 87b

*Abrogato.*

#### Art. 87c cpv. 2

- <sup>2</sup> È fatta salva un'imposta minima ai sensi dell'articolo 87a capoverso 4.